

In caso di crisi dichiarata per determinate specie di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi sbarcati, venduti, ritirati e riportati sull'intero territorio nazionale, nonché il valore dei quantitativi venduti, durante ciascuna quindicina nelle varie regioni di cui tabella 1 dell'allegato VIII del presente regolamento, entro le due settimane successive alla quindicina di cui trattasi.

Tali informazioni e il formato di trasmissione sono definiti nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascun prodotto di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 che è stato oggetto di ritiri, il valore e i quantitativi smaltiti durante ciascun trimestre secondo le opzioni di smercio stabilite dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2493/2001 della Commissione ⁽¹⁾ entro le otto settimane successive al trimestre di cui trattasi.

Tali informazioni e il formato di trasmissione sono definiti nell'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascun prodotto di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000, i quantitativi sbarcati, venduti e immagazzinati, nonché il valore dei quantitativi venduti, durante ciascun trimestre nelle varie regioni di cui alla tabella 1 dell'allegato VIII, entro le sei settimane successive al trimestre di cui trattasi.

Tali informazioni e il formato di trasmissione sono stabiliti nell'allegato V del presente regolamento.

Articolo 6

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascun prodotto di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 104/2000, i quantitativi sbarcati, venduti e consegnati all'industria dalle organizzazioni di produttori, nonché il valore dei

quantitativi consegnati all'industria, durante ciascun mese nelle varie regioni di cui alla tabella 1 dell'allegato VIII del presente regolamento, entro le sei settimane successive al mese di cui trattasi.

Tali informazioni e il formato di trasmissione sono definiti nell'allegato VI del presente regolamento.

Articolo 7

Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione, entro i tre mesi successivi all'anno considerato, le informazioni che consentono di determinare le spese tecniche relative alle operazioni indispensabili per la stabilizzazione ed il magazzino di cui agli articoli 23 e 25 del regolamento (CE) n. 104/2000.

Tali informazioni e il formato di trasmissione sono definiti nell'allegato VII del presente regolamento.

CAPO III

Disposizioni generali e finali

Articolo 8

Gli Stati membri comunicano le informazioni alla Commissione per via elettronica, mediante i sistemi di trasmissione attualmente utilizzati per gli scambi di dati nell'ambito della gestione della politica comune della pesca (sistema FIDES II).

Articolo 9

Il regolamento (CE) n. 80/2001 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato X.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 19 marzo 2009.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 20.12.2001, pag. 20.

